



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento Commissione regionale Tripartita. Art. 6 L.R. n. 5 del 19
febbraio 2001

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 23. dicembre. 2008

Si assegna il numero 1 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2009

Publicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 1 del 16.01.2009
Ed. Ordinaria



N. DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonio Pantalone

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:



REGOLAMENTO REGIONALE
Regolamento Commissione regionale Tripartita.
(Art. 6 L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001):

Art. 1
Nomina e durata

1. La Commissione regionale Tripartita, istituita dall'art. 6 della Legge regionale n. 5 del 19/2/2001 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale **sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui all'art. 6 comma 6 della predetta legge, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine la Commissione verrà nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Lavoro. La Commissione opera per le competenze ad essa attribuite; il suo funzionamento è disciplinato dal presente regolamento, adottato ai sensi del comma 7 del medesimo art. 6.**
2. **La Commissione Regionale Tripartita dura in carica per il periodo della legislatura regionale ed ha sede in Reggio Calabria, presso gli Uffici del Dipartimento N° 10 – Settore N° 35 – Servizio _ 110_____ – Ufficio “Attuazione competenze Segreteria C.R.T. della Calabria D.Lgs 469/97 e supporto tecnico L.R. 5/2001”**
3. Alla scadenza del mandato, il regime di prorogatio non potrà superare il periodo massimo **di 90 (novanta) giorni successivi alla data di insediamento del Consiglio Regionale.**
4. Ad ogni componente della Commissione e delle Sottocommissioni, è riconosciuta, rispettivamente, per ogni seduta una indennità giornaliera di **€ 51.64 (Cinquantuno/64) e E. 25.82 (venticinque/82).** Il compenso individuale non può comunque superare la somma complessiva di **€ cinquecentosedici/46 mensili**, oltre alla indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio nella misura e modalità previste per i dirigenti regionali dalla normativa vigente.

Art. 2
Convocazione

1. **Per le riunioni della Commissione si procede, contestualmente, alla 1^ e 2^ convocazione a distanza di almeno un'ora l'una dall'altra;**
2. La convocazione della Commissione è fissata dal Presidente ed è comunicata ai membri effettivi e supplenti (oppure presso le sedi delle Associazioni ed Enti rappresentati) mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail o altro mezzo simile, almeno cinque giorni prima o, in via di urgenza, almeno 48 ore prima della seduta.
3. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

4. Dalla data della convocazione la relativa documentazione deve essere disponibile, per la preventiva informazione dei componenti, presso la Segreteria della C.R.T.
5. La convocazione della Commissione può essere richiesta in via straordinaria da almeno cinque componenti effettivi con diritto di voto e deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si chiede l'inserimento all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla richiesta.
6. Il Presidente, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare alle riunioni della Commissione esperti i quali partecipano alla riunione senza diritto di voto.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Art. 3 Validità delle riunioni

1. Le riunioni della Commissione sono presiedute dal Presidente.
2. In caso di impedimento, il Presidente può delegare ad altro componente effettivo la presidenza della seduta.
3. La seduta è dichiarata aperta dal Presidente quando, **in 1^a Convocazione** è presente almeno la metà più uno dei componenti con diritto a voto; **in 2^a Convocazione quando è presente almeno 1/3 dei componenti con diritto al voto e tra questi vi sia almeno un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.**
4. Non costituisce numero legale la contemporanea presenza del componente effettivo e quello supplente.
5. In sostituzione del membro effettivo può partecipare alla seduta, con pieni poteri, il supplente.
6. Il membro supplente che partecipa in tale qualità alla seduta, ha diritto di parola, ma non di voto.
7. Se entro un'ora dall'orario fissato per l'inizio dei lavori, non si raggiunge il numero legale, il Presidente scioglie la seduta.
8. Il Presidente, durante la seduta, ove non sia richiesto, non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale.

Art. 4 Attività della Commissione

1. La Commissione, esplica le attività conferite dalle leggi vigenti ed in particolare:

— assume compiti di iniziativa e coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei disoccupati ed inoccupati in attività lavorative e formative;

— attua un rapporto di consultazione permanente con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

— esprime pareri per le determinazioni delle Commissioni

Tripartite Provinciali;

— riceve informazioni sul mercato del Lavoro dagli Osservatori Nazionali, Regionali e provinciali;

— può disporre indagini su aspetti specifici del Mercato del Lavoro;

— assume ogni opportuna iniziativa anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento, diretta a facilitare il reimpiego di lavoratori esuberanti in aziende non obbligate;

— può ampliare il limite di tempo per l'assunzione normativa di lavoratori che hanno concluso il contratto di formazione lavoro;

— può, in via eccezionale, stabilire deroghe sia in relazione alle qualifiche professionali, sia alle graduatorie di precedenza, allo scopo di accelerare le assunzioni dei lavoratori in mobilità.

Art. 5

Trattazione degli argomenti e votazioni

1. Gli argomenti vengono trattati secondo l'ordine del giorno;
2. Su proposta del Presidente, o di almeno 3 (tre) componenti con diritto di voto, potrà determinarsi una inversione nell'ordine degli argomenti o, altresì, l'inserimento di argomenti non previsti all'ordine del giorno della seduta. Qualora la proposta di inserimento non viene accolta, tali argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva;
3. Ogni componente che partecipa alla seduta con diritto di voto, ha facoltà di presentare, in fase di discussione, emendamenti alle proposte di delibera. Tali emendamenti, sono esaminati e votati secondo l'ordine di presentazione;
4. La Commissione vota per alzata di mano. A richiesta anche di un solo componente con diritto a voto, la Commissione vota per appello nominale;
5. Ogni deliberazione è approvata con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti;
6. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente;
7. Per la istituzione delle sottocommissioni e per l'approvazione dei criteri a cui le stesse devono attenersi nell'espletamento dei compiti assegnati, è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti effettivi della Commissione.

Art. 6
Sottocommissioni e gruppi di lavoro

1. La Commissione regionale Tripartita può costituire, al proprio interno, sottocommissioni e gruppi di lavoro e ne nomina i rispettivi presidenti.
2. In ogni sottocommissione dovranno essere rappresentate tutte le componenti presenti nella Commissione, ma in caso di diversa determinazione dovrà essere garantita la presenza di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.
3. Per le attività delle sottocommissioni in ordine alla convocazione, validità della seduta ed approvazione degli atti, si applicano le stesse norme che regolamentano l'attività della Commissione.
4. La Commissione può istituire gruppi di lavoro a cui affidare specifici compiti di studio e di proposta. Con la delibera di nomina la Commissione designerà il coordinatore del gruppo, il quale relazionerà sull'attività svolta alla Commissione.
5. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro, possono avvalersi del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6, comma 10, della Legge regionale n. 5 del 19/2/2001.

Art. 7
Segreteria

1. La «Commissione» si avvale per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica del personale dell'apposito Settore istituito nell'ambito del Dipartimento competente ;
2. Il Direttore del Settore nomina tra i dipendenti del Settore competente, il segretario verbalizzante, il quale ha il compito di redigere, per ogni seduta, il processo verbale;
3. Il processo verbale deve indicare:
 - a) sinteticamente lo svolgimento dei lavori;
 - b) sommariamente la discussione intervenuta tra i presenti;
 - c) le deliberazioni adottate;
 - d) la data della riunione;
 - e) l'ora di inizio e di chiusura della stessa;
 - f) i nomi dei presenti;
 - g) l'esito delle singole votazioni;

h) il dispositivo dei provvedimenti adottati;

i) le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono che debbano essere espressamente riportate;

4. Per le funzioni di segreteria delle sottocommissioni possono, dal Dirigente del Settore competente, essere individuati altri dipendenti;

5. La segreteria tecnica, costituita nell'ambito del Settore competente, provvederà alle indagini, agli studi ed alla documentazione necessaria per il lavoro della Commissione, delle Sottocommissioni e dei gruppi di lavoro;

6. Il processo verbale di ogni seduta a richiesta è inviato a ciascun componente della Commissione o Sottocommissione unitamente all'avviso di convocazione della successiva riunione ed è approvato all'inizio di quest'ultima senza votazione, salvo richieste di rettifica o integrazione.

7. Ai componenti della Commissione assenti all'adunanza cui si riferisce il verbale non è consentito fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.

8. Dopo l'approvazione il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. La responsabilità per la esecuzione degli atti, provvedimenti e delibere adottate dalla Commissione e Sottocommissioni è demandata al Dirigente del competente Settore dell'Assessorato Regionale al Lavoro o suo delegato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, **12 GEN. 2009**



LOIERO



COPIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 23 DIC. 2008

OGGETTO: Art.6, comma 7- Legge Regionale n. 5 del 19 Febbraio 2001-
Approvazione modifiche Regolamento Commissione
Regionale Tripartita.

N 1080 del registro
delle deliberazioni

Inviata al Dipartimento
Levono
il _____
Inviata al
Consiglio Regionale
Il _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1 Agazio LOIERO Presidente		X
2 Domenico CERSOSIMO Vice Presidente		X
e gli Assessori	=====	=====
3 Carmela FRASCA'	X	
4 Silvestro GRECO	X	
5 Daminano GUAGLIARDI	X	
6 Luigi INCARNATO	X	
7 Mario MAIOLO	X	
8. Demetrio NACCARI CARLIZZI	X	
9. Mario PIRILLO <i>F.F. Presidente</i>	X	
10. Vincenzo SPAZIANTE	_____	_____
11. Francesco SULLA		X
12. Michelangelo TRIPODI	X	

Inviata alla
Corte dei Conti
Il _____

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

{ Delibera N _____ del _____
Cap. _____ Bilancio _____

STANZIAMENTO
VARIAZIONI + O -
TOTALE
IMPEGNI ASSUNTI
DISPONIBILITÀ
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO
IMPEGNO N. _____ DEL _____

Euro _____
Euro _____
Euro _____
Euro _____
Euro _____
Euro _____

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Angela Nicolace

L'Assessore
L'Assessore
On.le Mario Maiolo

Il Dirigente Generale
IL DIRIGENTE GENERALE
Dot. Domenico Carnevale

Il Dirigente di Settore

Il Dirigente di Servizio

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 6 della legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001 che Istituisce la Commissione Regionale Tripartita;

VISTO il comma 7 del predetto art. 6 che stabilisce "il funzionamento della Commissione è definito in apposito Regolamento approvato dalla Giunta Regionale " ;

VISTA la propria delibera n. 500 dell'11 giugno 2001, con la quale si era proceduto all'approvazione del regolamento previsto dal comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001 ;

VISTA la decisione adottata dalla stessa Commissione Regionale Tripartita, nella seduta del 17/12/2003, verbale n. 73, di proporre modifiche del Regolamento in atto;

CONSIDERATA la necessità di garantire, in tempi brevi, la regolare funzionalità della predetta Commissione , il cui funzionamento , per come stabilito dal comma 7) del citato art. 6, dovrà essere disciplinato dalla Bozza del Regolamento allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

SU proposta dell'Assessore al Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, On.le Mario Maiolo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente competente, a voti unanimi :

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate ed approvate,

-di prendere atto ed approvare la Bozza di Regolamento allegato e predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge regionale n. 5/2001 , per il funzionamento della Commissione Regionale Tripartita;

-di demandare al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 34 , lettera i) dello Statuto della Regione Calabria ;

-di disporre la pubblicazione del Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria .

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to ~~LOIERO~~ *Pinillo*
Il Segretario: f.to *Durante*

Copia conforme per uso amministrativo

Li _____

IL SEGRETARIO